



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS08

Rev. 00 del 2016-11-30

Parte speciale 8

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

MODELLO 231

Parte Speciale 8

Sommario

1. Delitti contro l'industria e il commercio	3
2. Considerazioni esplicative	4
3. Individuazione delle attività sensibili	4
4. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	4



MODELLO 231

Parte Speciale 8

trasferimento tecnologico e innovazione

1. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art.515 c.p Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art.516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art.517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art.517ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art.513bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza:

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali:

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria



MODELLO 231

Parte Speciale 8

trasferimento tecnologico e innovazione

nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

2. Considerazioni esplicative

In questa tipologia di reati presupposto si pone l'attenzione sulla commercializzazione dei prodotti e servizi.

Molte aziende possono, nella propria attività, incorrere in comportamenti astrattamente inquadrabili nell'ambito delle fattispecie di reato sopra esposte, si pensi, ma solo come esempio, a grandi aziende di distribuzione, in cui i propri dipendenti, nel tentativo di far risparmiare denaro alla società, si prestino all'acquisto di prodotti contraffatti o con segni mendaci.

In tal caso la società potrebbe trovarsi coinvolta in un processo 231, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Soprattutto in un'ottica di prevenzione del rischio di commissione di questo reato, appare necessario l'aggiornamento del modello almeno in riferimento al metodo con cui si comunicano al territorio i servizi che vengono offerti da t²i.

Si devono quindi prevedere apposite procedure di controllo dei servizi erogati e di come vengano offerti e anche dei prodotti acquistati sia all'estero sia in Italia per essere utilizzati nello svolgimento del proprio servizio, con particolare riguardo ai controlli da sviluppare sulla documentazione e sulle certificazioni riferite alle caratteristiche del prodotto.

Procedure contrattuali chiare e controlli a campione sul prodotto/servizio acquisto, sono altri elementi di controllo che possono essere ipotizzati.

3. Individuazione delle attività sensibili

Le attività a rischio reato sono riferite:

- alla gestione delle attività di laboratorio in riferimento alle verifiche, controlli e certificazione di prodotti;
- all'acquisto e vendita di prodotti/servizi, che come tali devono seguire i requisiti specifici delle direttive e delle leggi di riferimento (es formazione);
- ai servizi di laboratorio per il design dei prodotti e alla predisposizione della manualistica dei prodotti.

Le funzioni principalmente coinvolte sono i laboratori e i servizi per lo sviluppo di progetti innovativi. Per l'acquisto e la vendita di servizi, invece l'intera azienda.

4. Misure atte a prevenire la commissione del reato

È presente un attento sistema di controllo e qualifica dei fornitori di prodotti/servizi che, prima di entrare nel novero dei fornitori di t²i devono presentare attestazioni documentate delle caratteristiche tecniche e delle attestazioni/certificazioni/marcature del prodotto/servizio che propongono, come specificato nelle procedure e regolamenti di t²i.

I servizi offerti sono chiaramente presentati e descritti da t²i anche con l'ausilio del suo sito internet e sono definite chiare procedure operative che descrivono come è erogato nel territorio.

Esplicite indicazioni su come comportarsi nei confronti del mercato e della concorrenza sono inserite nel Codice etico.

t²i è inoltre dotata di un sistema di gestione della qualità in linea con la norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025 ed è accreditata dalla Regione Veneto come Organismo di Formazione per la formazione continua, superiore, orientamento e per i servizi al Lavoro.



MODELLO 231

Parte Speciale 8

trasferimento tecnologico e innovazione

In riferimento alle attività di laboratorio per le verifiche, i controlli e le certificazioni di prodotti il sistema di gestione tiene conto delle norme e delle metodiche ufficiali e regola le attività con procedure di dettaglio e istruzioni operative specifiche per la gestione delle prove. Per le attività oggetto di accreditamento e di notifica t²i opera sotto il controllo di ACCREDIA (Laboratori di prova e Centri di Taratura) e dei ministeri competenti.

Per le prove di reazione al fuoco, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'interno, t²i si avvale di un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità composto da personale esterno che ha il compito di vigilare sul corretto comportamento del laboratorio nella conduzione dell'attività di prova.

In riferimento ai servizi di laboratorio per il design, dei prodotti l'usability e l'ergonomia degli stessi è verificata attraverso test con utenti in cui si applicano i principi delle scienze cognitive applicate al design. Non esistono norme armonizzate a cui fare riferimento nelle attività di test che vengono sviluppate in questo contesto da t²i ma macro informazioni che servono per definire i protocolli di riferimento stilati assieme all'utente. È sempre citata la bibliografia scientifica utilizzata che è quella riconosciuta. Al fine di rendere chiare le caratteristiche del servizio erogato, nel "disclaimer" viene chiaramente riportato il numero di utenti usato come campione ritenuto idoneo per i risultati attesi.

In riferimento alla predisposizione della manualistica dei prodotti, esistono riferimenti normativi riconosciuti che vengono presi in considerazione nello sviluppo delle attività, sottolineando però nei contratti che la correttezza del manuale viene certificata dal fabbricante stesso e (laddove applicabile) dall'ente di certificazione.

Occorre inoltre sottolineare che in t²i viene sviluppato anche il servizio di gestione dei brevetti e marchi che effettua ricerche documentali dello stato dell'arte per marchi di impresa, modelli industriali e brevetti, ricerche sulla presenza di altri marchi e brevetti e fornisce informazioni strategiche necessarie per una corretta valutazione della tutela delle innovazioni tecniche e commerciali nello spirito di tutela del mercato e della concorrenza.